



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Stipendi
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 85 di data 07/08/2026

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, PER LA PARTE RELATIVA ALLA QUOTA IPS, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 129 - SECONDA RATA A SALDO.
-----------------	--

Il Segretario generale con determinazione nr. 171 di data 28 ottobre 2020, ha preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente matricola 129, a decorrere dal giorno 1 novembre 2020.

Il dipendente ha prestato servizio presso il Comune di Arco a tempo indeterminato dal giorno 22 dicembre 1986 al giorno 31 ottobre 2020. Al momento della cessazione era inquadrato con la qualifica di Operaio qualificato – Cat. B Livello Base - 3^a posizione retributiva, presso l'area tecnica comunale.

L'articolo 138 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 dispone che il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'allegato E/9 del contratto stesso.

L'allegato E/9 del C.C.P.L. 20.10.2003 così come modificato e integrato al Capo III art. 44 dell' "Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio 2006/2009 – biennio economico 2008-2009" siglato in data 22 settembre 2008, fa salvi gli effetti dell'articolo 9 della Legge provinciale n. 2/1997, che disciplina l'integrazione del trattamento di fine rapporto e che si applica ai dipendenti dei Comuni ai sensi del D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L.

L'art. 9 comma 4 della citata legge provinciale n. 2 di data 03 febbraio 1997 prevede che le amministrazioni possano disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dagli enti previdenziali al "ricorrere di particolari circostanze", valutate caso per caso.

Con determinazione del Dirigente n. 26 di data 14 febbraio 2007, è stata liquidata a favore del dipendente **un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto** di Euro 6.055,00.=, che risulta così suddivisa ai fini della tassazione: una quota di indennità premio di fine servizio, pari a euro 3.866,66.=, che il Comune ha anticipato per conto dell'INPS/INPDAP, e una quota di integrazione, pari a euro 2.188,34=, che resta invece a carico del Comune.

Con determinazione del Dirigente dell'Area Finanziaria n. 176 di data 17 dicembre 2020 è stata determinata al/alla dipendente matricola n. 129 la quota di TFR relativa all'Integrazione che rimane a carico dell'Ente datore di Lavoro.

In conformità all'art. 3, comma 2 del D.L. 28/03/1997 n. 79 (convertito con modificazioni con Legge 28/05/1997 n. 140) recante "Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione", modificato dapprima dalla lettera a) del comma 22 dell'art. 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e poi dalla lett.b) comma 484 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 la quota ex INADEL non sarà liquidata e messa in pagamento da parte dell'Istituto previdenziale INPS/INPDAP, nel caso di specie non prima di 24 mesi dalla cessazione per quanto riguarda l'importo relativo alla prima rata e dopo ulteriori 12 mesi per la differenza.

Sull'argomento è stato interpellato il Consorzio dei Comuni Trentini con nota di data 11 marzo 2015. Il Consorzio ha inviato il proprio parere di data 20 marzo 2015, pervenuto il 23 marzo 2015 prot. 7351, con il quale, anche alla luce della sopraggiunta normativa statale in materia, è stato ribadito che l'eventuale anticipazione della quota ex INPDAP, stante la sopra richiamata disciplina provinciale, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale in data 22 marzo 2016 ha deciso che per quanto riguarda la quota di TFR relativa all'Indennità Premio di fine Servizio, l'erogazione a favore degli aventi diritto avverrà con gli stessi tempi stabiliti per legge e applicati dall'Ente Previdenziale.

Sulla scorta del Mod. 350/P debitamente compilato, e della Procura Speciale Irrevocabile a firma del/della dipendente stesso/a, inoltrato all'INPS in data 17 marzo 2021 prot. 7997 e alla successiva comunicazione di cessazione ai fini TFS aggiornata sulla base dei nuovi valori tabellari stipendiali stabiliti con l'accordo per il rinnovo di comparto relativamente al triennio 2019-2021,

l'Ente previdenziale ha provveduto nel mese di giugno 2026 al versamento nelle casse comunali della somma corrispondente alla prima rata di Indennità premio di Fine servizio nell'importo di Euro 34.413,29 (giusta determinazione nr. 68 di data 17 giugno 2026) e quindi nel mese di luglio 2026 al versamento della somma corrispondente alla seconda rata a saldo di Indennità premio di Fine servizio nell'importo di Euro 7.941,53=.

In data 20 febbraio 2023 è deceduto il/la dipendente in argomento.

In data 02 marzo 2023 è stata presentata presso l'Ufficio anagrafico del Comune di Arco la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma dell'erede figlio, controfirmata dal funzionario di anagrafe, con la quale ha dichiarato di essere unico erede legittimo del dipendente deceduto.

In data 31 maggio 2023 è stata presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il figlio erede legittimo dichiara di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28, c.7, del D.Lgs. 346/90 in quanto rientra in tutte e tre le condizioni richieste dalla norma per l'esenzione stessa.

Conseguentemente risulta legittimato alla riscossione del credito come dichiarato e stabilito dagli artt.li 565 e segg. codice civile.

Il servizio Stipendi dell'Area Finanziaria ha predisposto i conteggi per quanto riguarda la liquidazione dell'importo relativo alla seconda rata a saldo di Indennità premio di Fine servizio a favore del/della dipendente matricola n. 129 pari ad euro 7.941,53.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di data 02 marzo 2023 a firma del figlio erede legittimo e controfirmata dal funzionario di anagrafe del Comune di Arco;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di data 31 maggio 2023 a firma del figlio erede legittimo;

visto il D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L "Modifica ed integrazione del regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell'indennità di fine servizio per il personale dei comuni della Regione emanato con D.P.G.R. 28 aprile 1995, n. 11/L modificato ed integrato con D.P.G.R. 20 febbraio 1997, n. 4/L";

visto l'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

visto il parere del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 20/3/2015 pervenuto in data 23/3/2015 ns. prot. 7351;

visto l'art. 3, comma 2 del D.L. 28/03/1997 n. 79 (convertito con modificazioni con Legge 28/05/1997 n. 140) recante "*Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione*", modificato dapprima dalla lettera a) del comma 22 dell'art. 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e poi dalla lett.b) comma 484 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di liquidare al/alla dipendente matricola n. 129, assunto/a con contratto a tempo indeterminato, l'Indennità Premio di Fine Servizio seconda rata a saldo pari a complessivi euro 7.941,53, determinata sulla base dei prospetti depositati agli atti del Servizio Stipendi. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività dell'Amministrazione comunale;

comunicare;						
N.	Matricola	Dipendente	Periodo di servizio		Euro	Importo TFR – quota IPS
Trattamento di Fine rapporto - Quota IPS						
1	129		22/12/1986	31/10/2020	Euro	7.941,53
			TOTALE GENERALE		EURO	7.941,53

2. di liquidare all'erede del dipendente matricola 129, come da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di data 02 marzo 2023 e 31 maggio 2023, l'importo di 7.941,53.

3. di imputare la spesa complessiva pari a Euro 7.941,53 ai capitoli sotto elencati del bilancio 2026, che presentano la necessaria disponibilità:

Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	Importo	Impegno
-----	------	---------	--------------	---------	---------

5024	2026	TFR – Quota IPS	Matricola n. 129	7.941,53	146987
------	------	-----------------	------------------	----------	--------

4. di accertare al corrispondente capitolo in entrata così come di seguito specificato, l'importo che l'INPS ha provveduto a versare nelle casse comunali alla scadenza già esposta in premessa;

Cap	Anno	Oggetto	Soggetto	Importo	Accert.
3024	2026	IPS Matricola n. 129	INPS	7.941,53	32116

5. di assoggettare detti importi alle previste ritenute di legge;

6. di inviare la presente determinazione dirigenziale al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;

7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;

8. di dare atto avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quale le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
90200.02.03024	2026	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, PER LA PARTE RELATIVA ALLA QUOTA IPS, EX DIPENDENTE A TEM	I.N.P.S.	32116	E
99017.02.05024	2026	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, PER LA PARTE RELATIVA ALLA QUOTA IPS, EX DIPENDENTE A TEM	DIPENDENTI DIVERSI	146987	U

CIVETTINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Stipendi - Miori Michele

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
